



CITTÀ di SAVONA

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN
USO TEMPORANEO DEI LOCALI DI
RAPPRESENTANZA DEL PALAZZO CIVICO**

**ADOTTATO DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON DELIBERAZIONE N. 56 DEL 23 FEBBRAIO 1994**

INDICE

Art.	1	pag.	2
Art.	2	pag.	2
Art.	3	pag.	3
Art.	4	pag.	3
Art.	5	pag.	3
Art.	6	pag.	3
Art.	7	pag.	4
Art.	8	pag.	4
Art.	9	pag.	4
Art.	10	pag.	5
Art.	11	pag.	5
Art.	12	pag.	5

Articolo 1

1. Fermo quanto previsto dal Regolamento per la concessione in uso temporaneo dell'atrio del Palazzo Civico, adottato con deliberazione consiliare 30 novembre 1981, n. 439, così come modificata con successiva deliberazione consiliare 31 marzo 1982, n. 454, il presente regolamento disciplina la concessione in uso temporaneo dei locali di rappresentanza del Palazzo Civico.
2. I locali di rappresentanza del Palazzo Civico che possono essere concessi in uso temporaneo sono:
 - a) - la Sala del Consiglio Comunale;
 - b) - la Sala Rossa.
3. In casi particolari, da valutarsi da parte della Giunta Comunale, potranno essere concesse in uso temporaneo anche:
 - la Sala della Giunta Comunale;
 - la Sala dei Matrimoni.
4. Non è disciplinato dal presente Regolamento l'uso delle predette sale che il Comune di Savona direttamente fa nello svolgimento delle sue attività istituzionali.

Articolo 2

1. I locali di cui al precedente articolo 1 potranno essere concessi in uso temporaneo per lo svolgimento di manifestazioni di carattere culturale, economico, politico e sindacale nonché per esposizioni, seminari e convegni, organizzati da Enti pubblici o privati ovvero associazioni, previa apposita istanza al Sindaco del Comune di Savona, da presentarsi, di norma, con almeno trenta giorni di preavviso sulla data prevista per la disponibilità del locale.
2. Gli stessi locali potranno essere altresì concessi in uso temporaneo, per lo svolgimento di riunioni rispondenti ai rispettivi fini istituzionali, ai Consorzi fra Enti Locali e all'Unità Sanitaria Locale nel cui ambito territoriale è ricompreso il Comune di Savona.
3. I locali di cui al presente Regolamento non possono essere concessi in uso temporaneo per lo svolgimento di rassegne o mostre di artisti, singoli o associati, non organizzate dallo stesso Comune.
4. I locali vengono concessi con l'arredo di cui sono normalmente in dotazione e di un adeguato numero di sedie. Il Sindaco può autorizzare, su esplicita richiesta, il concessionario all'uso di un impianto microfonico e di amplificazione, che lo stesso concessionario potrà installare a sue esclusive cura, spese e responsabilità.
5. Per le manifestazioni di propaganda elettorale possono essere concessi solamente i locali di cui all'art. 1, 2° comma.

Articolo 3

1. Le richieste, corredate della dichiarazione di disponibilità da rilasciarsi da parte dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, vengono esaminate dal Sindaco, che provvede al rilascio della concessione ed, eventualmente, dell'autorizzazione di cui al comma 4° del precedente art. 2.
2. In caso di richieste volte ad ottenere lo stesso locale in periodi concomitanti, il Sindaco, sentiti anche gli interessati, provvederà al rilascio della concessione tenendo conto, ove possibile, della data di arrivo della richiesta e dell'importanza dell'iniziativa.
3. In ogni caso il Sindaco potrà imporre eventuali modifiche al programma o l'adozione di particolari cautele o accorgimenti atti a salvaguardare la sicurezza dello stabile nonché il decoro del Palazzo Civico e dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 4

1. Il periodo di tempo della concessione varierà in relazione al locale richiesto, alla natura della manifestazione ed alla eventuale concomitanza o prossimità di altri impegni nel medesimo locale o in locali contigui.
2. In via generale, salvo casi particolari da valutarsi di volta in volta da parte del Sindaco, la concessione dei locali non potrà essere assentita per periodi superiori ai due giorni.

Articolo 5

1. L'orario di svolgimento delle manifestazioni dovrà, di norma, essere compreso nell'orario di ordinaria apertura del Palazzo Civico e, cioè, dalle ore 7 alle ore 19.

Articolo 6

1. Nella domanda di concessione in uso temporaneo dovranno essere sempre specificati:
 - a) le generalità complete ed il recapito, anche telefonico, della persona o delle persone responsabili dell'organizzazione della manifestazione, con le quali l'Amministrazione dovrà rapportarsi per ogni richiesta di adempimento precedente, concomitante o susseguente la manifestazione stessa;
 - b) il periodo per il quale si chiede la disponibilità del locale;
 - c) il numero delle persone che presumibilmente parteciperanno all'iniziativa;

- d) la richiesta di autorizzazione all'installazione di apparecchiature microfoniche e di amplificazione;
 - e) l'accettazione specifica di tutte le norme del presente regolamento nonché di ogni condizione cui la concessione stessa sarà eventualmente subordinata.
2. Sui manifesti, sulle locandine e su ogni altra eventuale forma di pubblicità della manifestazione dovrà essere indicato il nome dell'Ente o Associazione e, se del caso, anche la sigla che li contraddistinguono.
 3. Sullo stesso materiale pubblicitario di cui al comma precedente dovrà essere precisato che il locale viene usato "per gentile concessione del Comune di Savona" nei casi di cui al comma 2° dell'art. 9 del presente regolamento.
 4. E' fatto tassativo divieto, salva esplicita concessione da rilasciarsi di volta in volta da parte del Sindaco, di utilizzare sul materiale pubblicitario il nome del Comune di Savona nonché il suo stemma.

Articolo 7

1. Il locale o i locali richiesti saranno concessi nello stato in cui si trovano e dovranno essere restituiti nelle stesse condizioni.
2. Oltre gli oneri di cui al successivo art. 9, il concessionario si fa carico di quanto altro sia necessario allo svolgimento della manifestazione.
3. In relazione a quanto previsto nel precedente comma, l'introduzione di suppellettili, arredi, attrezzi, macchinari o apparecchiature di qualsiasi tipo dovrà essere preventivamente autorizzata.

Articolo 8

1. Il Comune di Savona si intende manlevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono derivare a terzi durante l'uso dei locali concessi.
2. Il Sindaco si riserva di chiedere, prima della concessione, il rilascio di apposita dichiarazione di manleva, in aggiunta all'accettazione di cui all'art. 6, 1° comma, lettera e).

Articolo 9

1. Saranno a carico del concessionario il canone di concessione nella misura approvata annualmente dalla Giunta Comunale, tenuto conto della destinazione d'uso, della sua durata, del tipo di locale concesso, nonché ogni spesa cui l'Amministrazione sia costretta per ovviare ad eventuali danni arrecati ai locali stessi, agli arredi e agli impianti il cui uso sia stato concesso.

2. Fatte salve in ogni caso le spese per gli eventuali danni, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, può concedere i locali a titolo gratuito, o parzialmente oneroso, in considerazione di almeno uno dei seguente motivi:
 - a) degli scopi e delle finalità sociali o culturali delle manifestazioni;
 - b) del concesso patrocinio alle stesse;
 - c) del loro significato di alto valore morale;
 - d) della rilevanza, almeno regionale, delle medesime.
3. Per le manifestazioni di propaganda elettorale non è consentita alcuna deroga al disposto di cui all'art. 19 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Articolo 10

1. Il Sindaco, in relazione al tipo di manifestazione, potrà, a sua discrezione, richiedere la prova della stipulazione da parte del concessionario, di apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi della responsabilità civile verso terzi, del furto, del danneggiamento ed eventuali altri rischi da valutarsi di volta in volta.
2. L'Amministrazione non assume in ogni caso alcuna responsabilità per furti, guasti, smarrimenti di oggetti ed altri eventuali danni che si verificassero nei locali messi a disposizione prima, durante e al termine della manifestazione, intendendosi quale unico responsabile di essi solo, esclusivamente e direttamente, la persona o le persone di cui all'art. 6, comma 1, lettera a).

Articolo 11

1. Il Sindaco potrà sospendere o rinviare ogni manifestazione, qualora fosse per qualsiasi motivo ritenuto necessario od opportuno, ancorché sia già stata rilasciata la concessione, senza che vi possa essere alcuna pretesa di risarcimento.

Articolo 12

1. Ogni e qualsiasi adempimento di carattere burocratico od operativo dipendente dall'applicazione del presente regolamento è di competenza:
 - a) dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, fino alla decisione del Sindaco in ordine alla concessione o no dei locali;
 - b) del Servizio Economato - U.O. Gestione del Patrimonio - di questo Comune, fatto salvo quanto, sotto il profilo tecnico, possa far carico al Settore Lavori Pubblici, dal momento della stesura del provvedimento concessorio in poi.